



NOTA INFORMATIVA N.28/2020

CREDITI ASSISTITI DA GARANZIA PUBBLICA: LE NOVITÀ DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LIQUIDITÀ

La legge di conversione del decreto Liquidità ha introdotto alcune novità per i prestiti garantiti da SACE e dal Fondo PMI prevedendo, tra l'altro, un ampliamento dei soggetti beneficiari e dei limiti di importo (a partire dall'ammontare massimo dei micro-crediti che passa da € 25.000 a € 30.000).

1. Prestiti garantiti da SACE

Di seguito si illustrano le principali novità introdotte dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, di conversione del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, per quanto riguarda i prestiti garantiti da SACE, facendo tuttavia presente che l'efficacia delle nuove norme è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 TUF (art. 1, co. 12).

1.1 Estensione dei soggetti beneficiari: oltre alla PMI e ai liberi professionisti, possono ora accedere ai prestiti garantiti anche le **associazioni professionali** e le **società tra professionisti** che abbiano esaurito il plafond per l'accesso al Fondo di garanzia per le PMI, nonché le **imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca** che abbiano pienamente utilizzato l'accesso alle garanzie concesse da ISMEA (art. 1, co. 1).

1.2 Esclusioni: sono invece **escluse** dall'accesso alla garanzia le società che controllano o che sono controllate, direttamente o indirettamente, da **società residenti in Paesi e territori non cooperativi ai fini fiscali** come indicati nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative. È tuttavia facoltà dell'impresa richiedente dimostrare, anche mediante interpello, che il soggetto non residente svolge effettivamente un'attività economica con impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (art. 1, co 1-ter).

1.3 Nuove forme di prestiti garantiti. Se già prima la norma contemplava "*finanziamenti sotto qualsiasi forma*" (art. 1, co. 1) sono ora esplicitamente inclusi:

- i) le **cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente** (ad es. factoring) effettuate dopo il 7 giugno 2020 (art. 1, co. 1-bis);
- ii) **prestiti obbligazionari e titoli di debito** emessi dai soggetti beneficiari, con classe di rating pari a BB- o equivalente, oppure anche BBB- o inferiore a condizione però, in quest'ultimo caso, che i sottoscrittori originari mantengano una quota pari almeno al 30% del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa (art. 1, co. da 14-bis a 14-sexies).

1.4 Finalità dei prestiti garantiti. Oltre ad essere destinati a sostenere costi del personale, investimenti e capitale circolante, i prestiti possono ora riguardare anche:

- i) **canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda** (art. 1, co. 2, lett. n);
- ii) il **pagamento, in misura non superiore al 20% dell'importo erogato, di rate di finanziamento, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale (1.3.2020 – 31.12.2020)** per le quali il rimborso non è stato possibile a causa delle

conseguenze dell'emergenza sanitaria, come attestato dal rappresentante legale del beneficiario, (art. 1, co. 2, lett. n-bis).

2. Prestiti garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI

Di seguito le principali novità introdotte dalla legge di conversione all'art. 13 del "D.L. liquidità" che, a seguito dell'autorizzazione ricevuta dalla Commissione europea, saranno applicabili alle richieste di accesso al Fondo PMI presentate a partire dallo scorso 19 giugno (circ. MCC 17 giugno 2020, n. 13/2020).

2.1 Finanziamenti alla generalità delle PMI

Le **società di capitali con cicli produttivi ultrannuali operanti nei settori immobiliare ed edilizio**, possono determinare l'importo del finanziamento coperto dalla garanzia del 90%, facendo riferimento, in alternativa ai parametri previsti per le altre società (doppio della spesa salariale del 2019; 25% del fatturato; fabbisogno dei costi del capitale d'esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, per le PMI, e per i successivi 12 mesi per le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499), alla **somma tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni e le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti dell'anno 2019**.

Per quanto concerne la possibilità di finanziamenti a fronte di **operazioni di rinegoziazione** di debiti pregressi dal 7 giugno la percentuale del **nuovo finanziamento** sul debito pregresso passa dal 10% al **25%**.

2.2. Finanziamenti a favore di PMI con ricavi non superiori a € 3.200.000 (art. 13, co. 1, lett. n)

Per tali imprese - per le quali la garanzia rilasciata dal Fondo può essere cumulata sino a copertura del 100% con un'ulteriore garanzia rilasciata da altri soggetti (ad es. Confidi) - il limite dell'importo garantibile non è più commisurato al 25% dei ricavi, bensì, **alternativamente**:

- i) al **doppio della spesa salariale annua** del 2019;
- ii) al 25% del **fatturato totale** del 2019.

2.3. Finanziamenti a favore di PMI e persone fisiche fino a € 30.000 (art. 13, co. 1, lett. m)

Il limite massimo del prestito, che può ora essere concesso anche a favore di **associazioni professionali, società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione, broker e enti del terzo settore**, viene elevato da € 25.000 e € **30.000** e la durata massima passa da 72 mesi e **120 mesi**.

Inoltre, analogamente a quanto previsto per le imprese con ricavi fino a € 3.200.00, il limite del prestito garantibile non è più commisurato al 25% dei ricavi, bensì, anche in questo caso, al **doppio della spesa salariale annua** o, in **alternativa**, al **25% del fatturato totale**.



3. Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti

La legge di conversione introduce un ampio ricorso allo strumento dell'autocertificazione per l'accesso ai prestiti garantiti da SACE (art. 1-*bis*, co. 1) e dal Fondo PMI (art. 1-*bis*, co. 5) che dovrebbe ridurre gli adempimenti burocratici e conseguentemente accelerare l'erogazione di liquidità. La norma precisa infatti che, fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa anticiclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva, il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato.

In particolare, per poter ottenere i prestiti garantiti da SACE il legale rappresentante del beneficiario dovrà attestare, con **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, la veridicità e completezza dei dati aziendali forniti, l'intervenuta limitazione o interruzione dell'attività d'impresa per effetto dell'emergenza epidemiologica, la presenza della continuità aziendale prima dell'emergenza, le finalità (vedi § 1.4) del finanziamento, l'assenza di condizioni ostative ai sensi del Codice Antimafia e di condanne, negli ultimi cinque anni, per reati di evasione fiscale che abbiano comportato l'interdizione dai pubblici uffici.

Per quanto riguarda viceversa l'accesso alla garanzia del Fondo PMI, la norma prevede che il beneficiario attesti, mediante autocertificazione, il fabbisogno per costi del capitale d'esercizio e per costi di investimento previsti per i successivi 12/18 mesi (art. 13, co. 1, lett. c, n. 3), che l'attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 (art. 13, co. 1, lett. m) e n); la spesa salariale annua e il fatturato totale (art. 13, co. 1, lett. m).

L'autocertificazione, ampia soprattutto in relazione ai finanziamenti SACE, dovrebbe ridurre le tempistiche di erogazione e le responsabilità delle banche anche se:

- l'erogazione del credito ad imprese già decotte o che comunque versano in una situazione patrimoniale particolarmente disagiata potrebbe comportare in capo agli istituti di credito responsabilità per concorso in reati fallimentari (bancarotta semplice e fraudolenta), nonché da "concessione abusiva del credito". In buona sostanza, alle banche è comunque imposta un'attività istruttoria, soprattutto al fine di escludere la sussistenza di una condotta agevolatrice dei reati fallimentari e la consapevolezza della stessa in capo ai loro rappresentanti;
- le banche devono comunque verificare la capacità di rimborso dell'impresa come risultante dalle informazioni e dai piani dalla stessa forniti.

Il quadro delle misure si presenta alquanto complesso, per le banche ed i loro clienti; la tabella allegata schematizza i finanziamenti con controgaranzia dello Stato previsti dal decreto liquidità.

24 giugno 2020